SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2125

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROGNONI e DANIELE GALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1995

Modifica della legge 1° marzo 1975, n. 47, recante «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno degli incendi boschivi ha provocato negli ultimi anni, e continua ancora a provocare, enormi danni al patrimonio ambientale del nostro Paese, con conseguenze drammatiche non solo per i nostri boschi, ma anche, oramai sotto il profilo delle perdite umane, sempre più numerose tra i cittadini e gli addetti ai servizi antincendio. Più volte, anche in questa Aula, sono state denunciate le gravi carenze delle strutture preposte alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione ed alla repressione degli incendi. Tuttavia, ogni anno, all'approssimarsi dell'estate, i Governi che si sono avvicendati hanno affrontato questa autentica piaga in chiave di emergenza senza mettere realmente mano ad un piano organico di prevenzione e intervento: dapprima, fino al 1993, con ordinanze del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successivamente, con l'emanazione di appositi decreti-legge, sintomatico segnale di intervento a carattere emergenziale. Recentemente, il Consiglio dei ministri ha emanato l'ultimo decreto-legge in materia, il decreto 10 luglio 1995, n. 107, che ancora una volta, tuttavia, si limita a tamponare una situazione d'emergenza.

Non è fuori luogo, quindi, dire che non si è mai tentato di sciogliere il vero nodo della questione, e cioè il disordine delle competenze in merito alla lotta agli incendi boschivi tra lo Stato, le regioni e vari enti e corpi, derivato dalla legge 1° marzo 1975, n. 47. Sono vari i motivi che hanno concorso al fallimento di questa legge, e non solo la sua non completa applicazione. I conflitti di competenza sopra citati nascono proprio dalla errata stesura della legge stessa, dal mancato coordinamento dei troppi soggetti cui fu affidata l'opera di prevenzione e repressione degli incendi. Alla luce di quanto detto si è ritenuto utile affrontare il problema alla fonte, con la proposta di modifica della legge 1° marzo 1975, n. 47, per giungere ad un riordino in via definitiva della materia.

Nel merito, il presente disegno di legge è suddivisa in cinque articoli, oltre alle disposizioni in ordine alle ripartizioni finanziarie e a quelle finali.

L'articolo 1, eliminando il concerto tra soggetti molteplici e diversi, assegna alle sole regioni, che possono avvalersi della collaborazione dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, il compito dell'elaborazione e dell'approvazione dei Piani per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Si è ritenuto, peraltro, di attribuire al Ministero dell'interno il potere di intervento, qualora le regioni non provvedessero entro i termini stabiliti, per l'elaborazione dei Piani. Il mancato esercizio – lungo diciotto anni! – di questo potere, da parte del Ministro dell'agricoltura, è infatti una delle cause del fallimento della legge del 1975.

Nell'articolo 2 sono state inserite le norme relative al personale ed ai mezzi impiegati nell'opera antincendio. Si prevede, ai commi 1 e 2, la facoltà del passaggio nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il personale operativo e degli ex Nuclei elicotteristi del Corpo forestale dello Stato. Contestualmente, i mezzi, gli aeromobili e le attrezzature in dotazione al Corpo forestale dello Stato vengono trasferiti ai Vigili del fuoco. Ai commi 3 e 4 vengono invece disciplinate, per comuni e regioni, le assunzione del personale per opere di salvaguardia del patrimonio boschivo, e l'acquisto di mezzi e attrezzature per la repressione degli incendi.

In stretto legame con l'elaborazione dei Piani regionali, all'articolo 3 del disegno di legge, si prevede che le regioni attuino specifici progetti per l'educazione civica e la

propaganda di prevenzione degli incendi, avvalendosi della collaborazione dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Con il comma 2, viene affidato all'Istituto geografico militare il compito della redazione di una carta forestale d'Italia da utilizzarsi come riferimento per ogni ulteriore studio. Fondamentale, proprio ai fini dell'elaborazione dei Piani regionali, è poi la ricognizione, prevista dal comma 3, del numero e della dislocazione di tutte le sedi dei Vigili del fuoco, siano esse permanenti o temporanee.

L'articolo 4, su cui è incentrata questa proposta, mette ordine nelle competenze attribuite finora ai vari enti ed amministrazioni. Il compito primario del coordinamento di tutte le attività connesse alla prevenzione ed estinzione degli incendi, è affidato, infatti, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; in quest'ottica, è previsto che detto Corpo possa avvalersi di squadre di Vigili del fuoco volontari discontinui e delle associazioni del volontariato operanti sul territorio. Il più vasto compito di controllo del territorio è demandato, viceversa, a tutti gli organi presenti istituzionalmente o a titolo volontario sul territorio. Con l'obiettivo di rendere univoco il coordinamento delle operazioni antincendio, si è anche ritenuto di dover inibire l'istituzione di qualunque numero telefonico – i cosiddetti «numeri verdi» – per la segnalazione degli incendi. Questa prassi, costante negli ultimi anni, e purtroppo segnalata anche in questi ultimi giorni, ha certamente ingenerato maggiore confusione di quanto non abbia aiutato a risolvere il problema degli incendi. Esiste da anni il numero «115», attivato presso tutti i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco: con la semplice chiamata – gratuita! – di questo numero, possono essere segnalate le richieste di soccorso, gli avvistamenti e qualunque altra situazione di emergenza inerente gli incendi.

L'ultima norma di rilievo che si vuole inserire con questa proposta, riguarda il codice penale, laddove sono previste le pene per chi cagiona un incendio. Non si punta, qui, ad inasprire le pene, deterrente quantomai privo di forza, ma a responsabilizzare quanti si rendano colpevoli di questo delitto. Con l'articolo 5, infatti, è data facoltà al giudice di comminare, in alternativa alla detenzione in carcere, una pena di alto valore sociale: l'obbligo per il condannato di prestare la propria opera per la ricostituzione del patrimonio boschivo danneggiato o distrutto, da attuarsi nell'ambito dei Piani di salvaguardia al servizio dell'amministrazione regionale.

In conclusione, si vuole sottolineare come, per la prima volta con questo disegno di legge, si dia fondamento ad una stabile collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – struttura altamente tecnica e specializzata – e le regioni, dando così attuazione alle previsioni della legge 18 febbraio 1990. Nel sottoporre alla vostra attenzione questa proposta, non possiamo, peraltro, non rimarcare come anche il recente decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, sia in parte orientato secondo le linee che abbiamo perseguito, e si presenti, quindi, come positiva conferma della nostra impostazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

«I piani elaborati dalle regioni in collaborazione con le strutture regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato devono essere approvati con atto legislativo regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, e trasmessi per conoscenza al Ministro dell'interno.

In caso di mancata approvazione dei piani di cui al comma 1 entro il termine di cui allo stesso comma, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedervi avvalendosi dei Comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«I piani di cui all'articolo 1, devono contenere elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indicare la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi, stabilire tempi, modi, luoghi e strumenti necessari per la costituzione di nuovi e completi dispositivi di prevenzione ed intervento, dettare norme per la rilevazione dei sinistri, prevedere un piano organico di ricostituzione forestale».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi, gli aeromobili e le attrezzature del

Servizio antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato sono trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato operativo nell'attività di contrasto degli incendi boschivi può transitare, a domanda, nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analogo provvedimento si applica per il personale pilota o specialista di volo degli ex nuclei elicotteri forestali.

3. Per la lotta contro gli incendi boschivi è escluso il ricorso a prestazioni od a noli di imprese, società, cooperative o associazioni che prestano la loro opera dietro compenso; è altresì vietata l'assunzione di operai stagionali per lo spegnimento degli incendi. Le regioni e i comuni sono autorizzati ad assumere operai forestali, ai fini esclusivi di prevenzione degli incendi e di sistemazione del patrimonio boschivo.

4. Per l'acquisto di mezzi ed attrezzature utili ai fini di prevenzione ed estinzione degli incendi, le regioni si avvalgono della consulenza di esperti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

Art. 3.

1. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4.– *1.* Le regioni, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, predispongono ed attuano piani per l'educazione civica, la propaganda per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale.

2. Le regioni e l'Istituto geografico militare provvedono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000, da utilizzarsi come riferimento per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico. L'Istituto geografico militare cura l'aggiornamento periodico della cartografia di cui al presente comma.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le re-

gioni, in accordo con gli Ispettorati regionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, procedono ad una ricognizione del numero e della dislocazione delle sedi dei Vigili del fuoco sul territorio, anche al fine di individuare quelle sedi che possano essere eventualmente istituite solo come presidi stagionali».

Art. 4.

1. L'articolo 7, della legge 1 marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – *1.* In esecuzione dei piani elaborati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il coordinamento per l'attività di avvistamento, estinzione e circoscrizione degli incendi è di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per l'espletamento di dette attività, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può avvalersi di squadre di Vigili del fuoco volontari discontinui e dei gruppi di volontari di cui all'articolo 18 della legge 24 febbraio 1990, n. 225, opportunamente addestrati dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presso le proprie strutture regionali. I finanziamenti dei corsi di addestramento e l'equipaggiamento delle squadre non appartenenti agli organici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono a carico delle regioni.

2. L'opera di controllo del territorio è compiuta dalle autorità locali, dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dalle Forze dell'Ordine e dai gruppi di volontariato.

3. Ai fini di un migliore coordinamento delle forze impegnate nell'attività di estinzione degli incendi boschivi, è vietata l'istituzione di numeri telefonici, anche a carattere temporaneo, ivi compresi i cosiddetti "numeri verdi", per la segnalazione degli incendi e le richieste di soccorso, fatto salvo il numero telefonico "115", istituito presso tutte le sale operative dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco.

4. Le regioni, in accordo con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e con gli altri Enti competenti, provvedono a regolamentare l'uso delle frequenze radio da utiliz-

zarsi dagli operatori nell'attività di contrasto degli incendi boschivi.

5. Il Centro operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, opera, in attuazione delle disposizioni concordate tra il Ministero dell'Interno, le Regioni ed il Dipartimento stesso, su indicazione dei centri operativi regionali (COR) e dei centri operativi provinciali (COP) istituiti, rispettivamente, presso gli Ispettorati regionali ed i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco».

Art. 5.

1. L'articolo 12 della legge 1° marzo 1975, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *1.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie iscritte nei capitoli per la lotta agli incendi boschivi dei bilanci del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e del Corpo forestale dello Stato, sono trasferite in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

2. I fondi destinati alle opere di prevenzione ed estinzione degli incendi, nonchè di controllo del territorio previsti dalla legislazione vigente sono trasferiti alle regioni in maniera proporzionale all'entità del patrimonio boschivo censito.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Art. 6.

1. All'articolo 425 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti al numero 5) del primo comma, è prevista la pena alternativa dell'obbligo di prestare la propria opera lavorativa non retribuita presso un'amministrazione regionale, nell'ambito dei piani per la salvaguardia del patrimonio boschivo e per il rimboschimento delle zone danneggiate da incendio».